

La responsabilità civile e il risarcimento dei danni

di Barbara Piantanida *



(2) La responsabilità extracontrattuale

La disciplina del cd. fatto illecito, descritto, in via generale, dall'art. 2043 c.c., obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona. Tale ipotesi di responsabilità non deriva strettamente dal contratto in sé considerato, bensì da un principio di ordine generale, conosciuto anche come "*neminem laedere*". Nel caso di responsabilità extracontrattuale occorre che sussista una relazione tra il comportamento e l'evento dannoso e la prova del danno dovrà essere fornita da colui che afferma di averlo subito.

Entrambe le forme di responsabilità sopra descritte, a lungo considerate alternative, possono, invece, ora concorrere, così da generare diversi tipi di danni "risarcibili". Vediamo, quindi, sempre brevemente, quali sono i danni attualmente riconosciuti dalla Giurisprudenza e di conseguenza ritenuti, appunto, risarcibili.

(1) I danni patrimoniali

I danni patrimoniali, che trovano fondamento nell'art. 1223 c.c., consistono nel danno inferto alla sfera patrimoniale del singolo soggetto e sono costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante, ove – semplificando – il primo rappresenta le spese vive sostenute dal danneggiato, mentre il secondo rappresenta ciò che il danneggiato avrebbe potuto guadagnare se l'evento lesivo non si fosse verificato

(danni futuri, mancato guadagno, perdita di chance).

(2) I danni non patrimoniali (cd. biologico, morale ed esistenziale)

Decisamente più problematico è il concetto di danni "non patrimoniali", che trovano la loro norma di riferimento nell'art. 2059 c.c. e che hanno costituito – e costituiscono tuttora – il maggior interesse ed intervento da parte della Giurisprudenza sia di merito, che della Cassazione. In particolare, la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008, dirimendo il contrasto giurisprudenziale precedentemente insorto, ha ridisegnato il danno non patrimoniale nella sua interezza, indicando i principi innovatori del risarcimento dei danni. Procediamo, però, per gradi e partiamo dalla classica distinzione tra le tre categorie, anzi, tra le tre sottovoci del danno non patrimoniale: *danno biologico, morale ed esistenziale*.

Il *danno biologico* (o danno alla salute), altro non è che la lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) all'integrità psichica e fisica della persona (cd. diritto alla salute), suscettibile di accertamento medico-legale.

Il *danno morale* attiene, invece, a tutte le sofferenze psichiche e morali subite dal danneggiato a causa dell'evento dannoso, le quali non necessitano di un accertamento medico in quanto, diversamente dal danno biologico, non sfociano in una patologia vera e propria.

Infine il *danno esistenziale* rappresenta il pregiudizio al-

la qualità-uomo considerata nella sua completezza e totalità, concretizzandosi nell'impossibilità, o anche nella difficoltà, da parte del danneggiato di reinserirsi nei rapporti sociali oppure di mantenerli ad un livello normale. Ciò posto, con la richiamata Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008 è apparentemente scomparsa la divisione del danno non patrimoniale in *biologico, morale ed esistenziale*. La Corte Suprema ha, infatti, riportato il risarcimento del danno a un sistema bipolare che prevede solo due categorie, quella del danno patrimoniale e quella del danno non patrimoniale. Secondo la Cassazione, le figure classiche del *danno biologico, morale ed esistenziale* non costituiscono voci di danno autonome, ma hanno semplicemente una valenza nominalistica all'interno dell'unica categoria del danno non patrimoniale. Dunque, una pronuncia decisamente importante che si sforza di fare il punto di sintesi in tema di danno non patrimoniale. Come sempre, la verifica della reale portata della richiamata Sentenza dipenderà dall'applicazione pratica che ne faranno quotidianamente i Tribunali.

Ciò posto, è evidente che l'intento di queste brevi note non è certamente quello di esaurire il tema della responsabilità civile e del risarcimento dei danni ma, come sempre, quello di fornire spunti utili ad ulteriori approfondimenti in materia. ■

* *Avvocato del Foro di Milano*

Il principio generale della responsabilità civile quale istituto giuridico si fonda su una molteplicità di norme del codice civile distribuite in due grandi gruppi: (1) gli articoli 1218 e 1223, che contemplano la responsabilità cd. contrattuale e (2) gli articoli dal 2043 al 2059, che trattano la responsabilità cd. extracontrattuale (o aquiliana). Vediamo, dunque, brevemente, quali sono le caratteristiche di ciascun tipo di responsabilità.

(1) La responsabilità contrattuale.

Se la prestazione non è conforme al "contratto", o addirittura non è minimamente svolta, il soggetto risulta "inadempiente" ed è tenuto a porre rimedio a tale mancanza con il completo adempimento o con prestazioni alternative. In caso di inadempimento contrattuale rilevante, può aver luogo la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni. Se vi è un contratto è l'inadempiente che dovrà provare di non essere stato tale o di esserlo stato per causa a lui non imputabile.